

AII. A)

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI SAONARA

Il Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali e Risorse

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.06.2001, avente ad oggetto “Adozione Regolamento di polizia mortuaria”, integrato con successive deliberazioni di C.C.;
- il Regolamento di polizia mortuaria, art. 62, comma 1 che prevede che le sepolture private possono aver luogo o in manufatti costruiti dal Comune (loculi) o in tombe di famiglia su aree concesse in uso dal Comune;
- il suindicato Regolamento, art. 63, comma 2, lettera a) che fissa la durata delle concessioni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie in anni 99 (novantanove);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 12.11.2020, avente ad oggetto “Servizi cimiteriali-approvazione tariffe per l'anno 2021”, con la quale è stata confermata la tariffa di concessione di area cimiteriale per la costruzione di cappellina privata in € 2.000,00 al mq;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 13.05.2021, che individua n. 2 aree per la realizzazione di cappelline private nel cimitero di Saonara;

l'Amministrazione Comunale di Saonara intende concedere in uso per 99 anni n. 2 aree per l'edificazione di cappelline cimiteriali di famiglia nel cimitero comunale di Saonara, secondo le condizioni riportate nel presente avviso.

Art. 1 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DOVE EDIFICARE LE CAPPELLE CIMITERIALI E DIRITTO ACQUISIBILE PER MEZZO DELLA CONCESSIONE

Le aree oggetto del presente avviso risultano contraddistinte dalla tipologia A e B, rilevabile dall'allegato B) alla presente determinazione e di superficie pari a:

Area A di superficie pari a 10,54 mq

Area B di superficie pari a 10,54 mq

Con la concessione amministrativa il concessionario acquisisce il diritto d'uso per 99 anni sul bene demaniale, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

In particolare viene data la possibilità al concessionario della costruzione di edicole funerarie, nel rispetto delle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale e subordinatamente all'ottenimento dell'atto legittimativo edilizio per il manufatto.

Con la concessione l'Ente conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, il quale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos".

Ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Nelle concessioni a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del Regolamento di polizia mortuaria.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità sancite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 2 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Si procederà all'assegnazione delle concessioni oggetto del presente avviso mediante domanda indirizzata al Comune sull'apposito stampato allegato al presente atto.

Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Saonara del presente documento e relativi allegati.

La domanda di concessione comporta, di diritto, il rispetto da parte del richiedente e del concessionario di tutte le disposizioni del Regolamento comunale di Polizia mortuaria vigente, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La concessione non potrà essere assegnata ai soggetti già concessionari di altre cappelline di famiglia siti nel Cimitero di Saonara. La presente condizione causa l'esclusione di diritto dalla possibilità di partecipazione alla presente assegnazione.

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DI ASSEGNAZIONE

L'ordine di preferenza ed assegnazione verrà determinato esclusivamente secondo l'ordine di registrazione della domanda al Protocollo del Comune, il quale dovrà indicare giorno e ora di ricevimento. La domanda può essere presentata per una sola per tutte le aree, ma la concessione potrà avvenire unicamente per una di esse; pertanto sarà necessario formare la graduatoria sulla base delle richieste delle aree in ordine di preferenza.

Art. 4 – PREZZO DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale citata in premessa, si stabilisce che le tariffe per l'assegnazione della concessione oggetto della presente sono le seguenti:

Area per cappellina di famiglia in posizione A

Tariffa al mq	Superficie mq	Prezzo della concessione
2.000,00	10,54	€ 21.080,00

Area per cappellina di famiglia in posizione B

Tariffa al mq	Superficie mq	Prezzo della concessione
2.000,00	10,54	€ 21.080,00

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente la concessione non dovrà fare alcun versamento. Successivamente l'Amministrazione comunale, dopo aver proceduto alla verifica delle domande pervenute ed espletate le relative formalità, procederà a comunicare l'assegnazione dell'area sulla base delle domande presentate secondo i criteri di assegnazione fissati all'art. 3 del presente bando.

L'importo da versare per ogni assegnazione dovrà avvenire nel modo seguente:

a) rata di acconto, pari al 20% del costo complessivo dell'area, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A/R di avviso dell'assegnazione dell'area. Detto anticipo non produrrà interessi legali nella fase di conguaglio né nel caso di richiesta di restituzione per rinuncia espressa. Qualora non si procedesse al versamento nel termine

assegnato il comportamento produrrà decadenza di diritto dell'assegnazione con scorrimento della relativa graduatoria di assegnazione.

b) rata di saldo, pari al rimanente 80% del costo complessivo dell'area, entro la data stabilita per la stipula del contratto. Qualora non si procedesse al versamento nel termine assegnato il comportamento produrrà decadenza di diritto dell'assegnazione con scorrimento della relativa graduatoria di assegnazione ed il versamento in acconto sarà trattenuto dall'amministrazione a titolo di penale per la mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell'assegnatario.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno inviare un plico contenente la domanda di assegnazione, da presentare con una marca da bollo da € 16,00 e la fotocopia di un documento d'identità valido, indirizzandolo al Comune di Saonara – Ufficio Segreteria – Piazza Borgato Soti, 11 – 35020 Saonara.

Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo esclusivamente a mano, per posta raccomandata o per corriere entro le ore **12:00 del 16.06.2021**. La domanda dovrà essere presentata preferibilmente tramite lo schema allegato al presente avviso.

Art. 6 - SPESE

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese per la stipula e la registrazione dell'atto di concessione che avverrà tramite atto pubblico.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di assegnazione.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Miola, responsabile dell'Area Affari Generali e Risorse del Comune di Saonara al quale potranno essere richieste informazioni e sopralluoghi previo appuntamento al tel. 049/0996411.

Art. 8 - PRIVACY

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 - AVVERTENZE E NORME DI RINVIO

L'Amministrazione si riserva, in caso di assegnazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L'assegnatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura o che abbia dichiarato il falso, decade dall'assegnazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La documentazione inviata non verrà restituita.

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'assegnatario sarà competente il foro di Padova.

La pubblicazione del presente avviso sarà effettuata nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, nonché all'Albo pretorio on line del Comune di Saonara per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 02/04/2021.

Costituiscono allegati al presente avviso lo schema di domanda, nonché lo stralcio planimetrico di individuazione delle aree.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; esso ha la finalità di consentire l'accertamento della loro idoneità a partecipare alla procedura di cui trattasi ed a stipulare le relative concessioni d'uso.

Saonara, 01.06.2021

IL RESPONSABILE AREA 1
AFFARI GENERALI E RISORSE
F.to Dott. Stefano Miola